

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Torino, dott. Pasquale Pappalettere, V Sezione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 8721/11

Nella causa civile iscritta in 1° grado al numero 14166 RG 2011 promossa da

FRANCONE Francesco elettivamente domiciliato in Torino, Via Talucchi 34, presso lo Studio dell'Avv.

ROBERTO ARCUDI, che lo rappresenta e difende per procura 20/09/2010 in calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Stati Uniti 62, presso lo Studio dell'Avv. MARIA CRISTINA OTTAVIS, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danno prodotto da circolazione veicoli

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

- dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento danni ammontante ad ulteriori Euro 942,00= o somma veriore
- con rivalutazione ed interessi
-
- vinte le spese, anche stragiudiziali

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

- In via preliminare, dichiarare la nullità del giudizio per la mancata partecipazione del responsabile civile ex art. 144 CdA
- Nel merito, dichiarare congrua e soddisfacente la somma di Euro 2800,00= versata all'attore ante litem e di conseguenza respingere l'ulteriore domanda
- Vinte le spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 19/05/2010 alle ore 18.00 circa in Torino la vettura KIA Sportage tg. CX 730 SM, di proprietà e condotta dall'esponente, mentre era ferma all'incrocio del Corso Peschiera con Via Caraglio, in attesa del verde semaforico, veniva tamponata da veicolo OPEL VIVARO tg. DR 420 PW di proprietà della Progetti

Ascensori e condotto dal Sig. SHIRRIPA Nicola.

Per l'urto l'attore subiva lesioni personali con esiti invalidanti; concordata l'entità delle stesse con la SARA ASS.NI come in appresso: danno biologico 2.5%; ITP Max al 50% gg. 20; ITP Min al 25% gg. 20; spese mediche congrue Euro 259,50.

La convenuta Assicurazione inviava all'attore la somma di Euro 2800,00= trattenuta a titolo di acconto sul maggiore dovuto.

L'attore in sostanza chiedeva ancora Euro 942,00= (di cui Euro 558,00= per danno morale ed Euro 384,00= per differenza tabellare) nonché Euro 451,00= per spese legali stragiudiziali.

La convenuta SARA ASS.NI SPA, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità della causa per la mancata partecipazione del responsabile civile ex art. 144 CdA e chiedendo dichiararsi congrua e soddisfacente l'offerta di Euro 2800,00=

All'udienza dell'08/06/2011 parte attrice riduceva il quantum ad Euro 527,81= (di cui Euro 500,00= per danno morale ed Euro 27,81= quale differenza spese mediche)

All'udienza del 28/09/2011 le parti precisavano le conclusioni come da note difensive e il GdP tratteneva la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sinistro de quo agitur rientra nella procedura di liquidazione definita "risarcimento diretto" ex art. 149 CdA.

In primis il GdP respinge l'eccezione preliminare, in quanto il citato art. 149 CdA non prevede la chiamata in causa del responsabile del danno.

Nell'ipotesi in cui il giudizio sia promosso, invece, dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, allora è necessaria la chiamata in causa del danneggiante (art. 144-3° -CdA)

Oltre tutto nella presente causa non è contestato l'AN DEBEATUR e pertanto l'integrazione del contraddittorio risulta superflua anche ai fini dell'interrogatorio formale del responsabile civile.

Circa il quantum debeatur il GdP ritiene di liquidare all'attore Francone Francesco (nato nel 1969) la somma di EURO 3378,91= a titolo risarcimento danni fisici, sulla base dei parametri della CTP di parte convenuta e delle tabelle micropermanenti in vigore al momento del sinistro, secondo il seguente calcolo:

- Per danno biologico 2,5% Euro 1823,63=
- Per danno morale 27% Euro 492,38=
- Per ITP max al 50% gg. 20 Euro 431,60=
- Per ITP min al 25% gg. 20 Euro 215,80=
- Per spese mediche congrue Euro 259,50=
- Per spese CTP Euro 156,00=

Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto al saldo, al lordo dell'anticipo di Euro 2800,00= versato ante litem.

Il GdP ha proceduto alla personalizzazione della liquidazione del c.d. "danno morale soggettivo" tenendo conto della sofferenza, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, patita dall'attore per le lesioni indicate nelle relazioni peritali.

Le spese per la CTP, avente natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare (Cass. N° 9549/09)

La SARA ASS.NI SPA è tenuta altresì al pagamento delle spese legali stragiudiziali che il GdP liquida in Euro 450,00=

Infatti anche le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro, costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito (Cass. SS.UU. n° 26973/08)

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

RIGETTA l'eccezione preliminare

DICHIARA tenuta e **CONDANNA** la convenuta SARA ASS.NI SPA al risarcimento danni, patiti dall'attore FRANCONI Francesco, che liquida nella ulteriore somma netta di Euro 578,91= cinquecentosettantotto-91-, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto al saldo.

CONDANNA la convenuta SARA ASS.NI SPA al pagamento, in favore dell'attore, delle spese legali stragiudiziali ammontanti ad Euro 450,00= quattrocentocinquanta-00, già comprensive di IVA, CPA e 12,50% spese generali.

CONDANNA altresì la convenuta SARA ASS.NI SPA al pagamento delle spese processuali, sostenute dall'attore FRANCONI Francesco per il presente giudizio di 1° grado, che liquida in Euro 1220,00=milleduecentoventi-00= (di cui Euro 575,00= per diritti, Euro 540,00= per onorari ed Euro 105,00= per esposti), oltre IVA, CPA e 12,50= spese generali come per legge

Torino 4 Ottobre 2011

Il Giudice di Pace

Dott.Pasquale Pappalettere